

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

## CXIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

	PAG.
BONOMI ed altri: Norme sulla costituzione e competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le Corti d'Appello. (4429);	
GOMEZ D'AYALA e AVOLIO: Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate, per le controversie sui contratti agrari presso le Corti di Appello e i tribunali. (4445);	
BIGNARDI e DANIELE: Norme in materia di sezioni specializzate dai tribunali e delle Corti d'Appello per le controversie agrarie. (4462) . . . . .	1457
PRESIDENTE . . . . .	1457, 1462, 1470, 1471, 1474 1475, 1476, 1478, 1479, 1480
BREGANZE, <i>Relatore</i> .. . . .	1457, 1470, 1471, 1473 1476, 1478, 1479, 1480
GOMEZ D'AYALA. . . . .	1462, 1465, 1469, 1470 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	1465, 1473, 1474 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480
TRUZZI . . . . .	1465, 1470, 1475
KUNTZE . . . . .	1466, 1468
GERMANI . . . . .	1468, 1469, 1470, 1475, 1476 1477, 1478, 1479
SCALFARO . . . . .	1468, 1469, 1478, 1479
CACCIATORE. . . . .	1469, 1470, 1471, 1474, 1475 1476, 1477, 1478, 1479, 1480
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	1469, 1470, 1471
ANDREUCCI . . . . .	1477, 1479

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme sulla costituzione e competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le Corti d'appello (4429); Gomez D'Ayala e Avolio: Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le Corti di appello e i tribunali (4445); Bignardi e Daniele: Norme in materia di sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di appello per le controversie agrarie (4462).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge connesse: « Norme sulla costituzione e competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le corti d'appello », d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Bucciarelli Ducci, Monte, Vetrone, Pucci Ernesto, Zugno e Resta; « Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 507, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le corti d'appello e i tribunali », d'iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala, Avolio, Lama, Foa; « Norme in materia di sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello per le controversie agrarie », d'iniziativa dei deputati Bignardi e Daniele.

Il relatore, onorevole Breganze, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le proposte di legge al nostro esame si inse-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

riscono nella tormentata disciplina dei contratti agrari, per quanto attiene alla regolamentazione processuale delle controversie.

1. — È noto che — ai sensi dell'articolo 429 del Codice di procedura civile — queste erano attribuite alla competenza del giudice ordinario, col rito del lavoro.

È nota, del pari, la disciplina vincolistica introdotta in concomitanza del conflitto mondiale, e articolatasi poi attraverso numerosissime leggi dal 1944 in avanti.

In particolare — e per quanto qui ci interessa — con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, vennero istituite le « Commissioni circondariali » per la risoluzione delle controversie in tema di riparto dei prodotti nei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione, ivi disciplinati. Le stesse, costituite dal Prefetto, erano composte da un giudice del tribunale, e da due « esperti » designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria: presente inoltre, con voto consultivo, un rappresentante dell'Ispettorato agrario; l'appello era devoluto ad analoghe Commissioni regionali, costituite presso le Corti.

Alle Commissioni predette venne poi riconosciuta competenza in tema altresì di proroga dei contratti agrari — parziari, e d'affitto a coltivatore diretto — prevista dal notissimo decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157. Poco dopo, con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, vennero dettate norme di procedura, per parte notevole ancora in vigore, e praticamente di svincolo dalle disposizioni sancite dal Codice di procedura civile: il che — sia detto tra parentesi — ha determinato diversità di rito a seconda dei singoli Fori.

Il successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, — ulteriormente disciplinando la proroga dei rapporti contrattuali — prevedeva la competenza di Commissioni analoghe a quelle dianzi ricordate. Introduceva, tuttavia, la nomina di esperti in numero doppio: con facoltà agli interessati di scegliere uno dei due.

Infine il decreto di pari data n. 277 — con cui vennero previste le prime norme riflettenti la revisione dei canoni — istituì, presso ogni Tribunale, Commissioni similari come composizione definite « arbitrali », e giudicanti in unico grado di merito. La nomina degli esperti — cui per la prima volta si prevedevano dei supplenti — era, però, attribuita al presidente del tribunale, sentite le Organizzazioni di categoria.

2. — Pubblicata la Costituzione — e dichiarati non ammissibili i « Giudici speciali » con facoltà, invece, di istituire « Sezioni specializzate » — con la legge 4 agosto 1948, n. 1094, che dava valore di legge alla cosiddetta « tregua mezzadrile », furono istituite appunto Sezioni specializzate, presso i Tribunali e le Corti: ad essi attribuendo il giudizio sulle controversie relative, nonché sulle altre dipendenti dal citato decreto n. 273 del 1947.

Nello stesso senso fu poi disposto — con la legge 18 agosto 1948, n. 1140 — per le controversie in tema di revisione dei canoni: qui conservandosi l'unico grado di merito.

Nell'uno e nell'altro caso venne previsto che il Collegio giudicante fosse composto dall'ordinario numero di magistrati, integrato da quattro esperti (designati *hinc et inde*, in numero doppio, sempre dalle organizzazioni di categoria).

Analoghe norme furono definitivamente segnate — sempre in tema di proroga dei contratti d'affitto e di mezzadria — con la legge 25 giugno 1949, n. 353, modificata poi con la legge 3 giugno 1950, n. 392.

Infine, con la recente legge 12 giugno 1962, n. 567 — dettante norme in tema di equo canone — venne introdotto il giudizio d'appello anche in tale materia, attribuendosi la relativa competenza alle Sezioni specializzate agrarie locazioni delle Corti.

Va nel contempo ricordato, che la legge 23 marzo 1958, n. 195 — istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura — attribui a questo Consesso la nomina e la revoca dei componenti estranei alla Magistratura nelle Sezioni specializzate; pur con facoltà di delega ai presidenti delle Corti.

3. — Ora, con sentenza 20 dicembre 1962, n. 108, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime le norme contenute nell'articolo 3 della surricordata legge 18 agosto 1948, n. 1140, e nell'articolo 1 della pure ricordata legge 1° giugno 1950, n. 392, da cui trovano attualmente vita tutte le Sezioni specializzate predette. Si è, infatti, ritenuto sussistesse contrasto — in relazione alla nomina degli esperti — con gli articoli 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

Più esattamente — e mentre dichiarava invece non fondata la censura basata sulla prevalenza numerica che gli esperti hanno oggi presso i tribunali — la Corte ha ravvisato le ragioni di illegittimità che rapidamente vengo ad esporre: pur doverosamente rinviando all'attenta lettura dell'interessante sentenza, per la più precisa loro individuazione.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

Ha notato, in sostanza, la Corte che:— anche per i componenti estranei alla Magistratura — devono sussistere determinate garanzie di « idoneità » e di « indipendenza »: così come si è previsto per i tribunali dei minorenni, per quelli delle Acque e per le Corti d'assise. A ciò è necessario assicurare anzitutto — pur non potendo richiedersi cognizioni giuridiche — il possesso di « nozioni, attitudini, esperienze concrete (cito la Sentenza), idonee a meglio adeguare nell'esercizio dell'attività decisoria, l'esatta interpretazione del precetto normativo con le reali situazioni e rapporti ai quali esso ha riguardo ». Si vuole inoltre che gli esperti siano *super partes*: il che non pare realizzato quando — pur con nomina da parte del magistrato — questa rimane vincolata ai pochi nomi designati dalle associazioni di categoria. Non si è poi determinata — si osserva ancora — una durata precisa in carica (con possibilità, quindi, alle associazioni di chiedere quando lo ritengano la sostituzione); manca, quindi, la necessaria « pre-costituzione del giudice »; ed è praticamente non possibile l'applicazione dei necessari istituti dell'astensione e della recusazione.

Non ravvisando queste caratteristiche nelle attuali Sezioni, si è dichiarata appunto l'illegittimità delle norme da cui oggi esse derivano. Sorge, quindi, il potere-dovere del legislatore di provvedere, adeguandosi alla decisione della Corte stessa; e ciò con urgenza, attesa la vacanza creatasi.

4. — A ciò potrebbero presentarsi due vie: o il ritorno puro e semplice alle norme generali del Codice di procedura civile, o mutare le modalità di nomina dei componenti non togiati.

La prima soluzione presenterebbe senza dubbio taluni aspetti positivi, per la maggior uniformità della giurisdizione, nei suoi normali organi (ritenuti, del resto, validi per tutte le controversie del lavoro). Certo essa esigerebbe attento e ponderato studio; che — ad avviso del vostro relatore — sarà bene venga portato nella prossima legislatura: più ancora, probabilmente, in ordine alla procedura da seguire che non all'organo giudicante.

Più semplice è, allo stato, restar nel solco ormai consolidato: soltanto rettificando quanto ritenuto non legittimo. Di qui le tre proposte ora al nostro esame; rispettivamente aventi come primo firmatario i colleghi Bonomi, Gomez D'Ayala e Bignardi.

5. — Esse presentano parecchi aspetti comuni, ed altri differenziati. Tutte prevedono

intanto la nomina degli esperti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura: nonché la presenza di « supplenti », e una « durata minima » nella carica (tre anni per le proposte Bonomi e Bignardi, due per la Gomez). Tutte richiedono altresì taluni requisiti professionali, assicurati con la scelta tra i dottori in agraria e i periti agrari (cui la proposta n. 4445 ritiene tuttavia equiparata l'appartenenza alle categorie interessate, o alle organizzazioni di categoria con funzione di dirigente, o alle disciolte sezioni specializzate). Tutte prevedono ancora l'ambito di competenza delle Sezioni rinnovate: rapportato alle leggi vigenti nelle proposte nn. 4429 e 4462, esteso a tutte le controversie afferenti a rapporti contrattuali agrari di competenza dei Tribunali e delle Corti nella proposta n. 4445. Si è concordato del pari nell'attribuire alle nuove Sezioni « competenza promiscua »: vale a dire su tutte le materie, ora ripartite, per la diversità degli esperti, tra la Sezione « locazioni », quella « colonie » e quella « canoni » (per usare le espressioni d'uso). Tutte, infine, sanciscono l'immediata entrata in vigore della legge.

6. — Si diversificano invece le tre proposte nel « modo di scelta » degli esperti. La proposta Bonomi prevede le designazioni da parte degli Ispettorati agrari, rispettivamente provinciale e compartimentale. La Gomez suggerisce che le organizzazioni di categoria (e più esattamente quelle rappresentate nelle Commissioni tecniche per l'affitto, e quelle prevalenti nella provincia per la mezzadria) forniscano elenchi, di non meno di sei nomi, al Consiglio Superiore, la Bignardi, infine, indica la designazione da parte del Presidente della Corte d'appello; questi, a sua volta, deve trarre i nomi da « albi », comprendenti periti agrari e dottori in agraria, iscritti o a loro domanda o su indicazione delle Organizzazioni sindacali.

La proposta Gomez detta, altresì, alcune di diversa portata; da un lato prevede così — nei due primi articoli — disposizioni integrative della citata legge 12 giugno 1962, n. 567, dall'altro detta norme sul rito da seguire in sede agraria: in particolare additano il rito del lavoro, e l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione avanti l'Ufficio provinciale.

7. — Sulle proposte in oggetto sono stati richiesti i « pareri » delle Commissioni prima, quinta e undicesima.

a) La XI Commissione (Agricoltura) anzitutto ha espresso parere favorevole, formu-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

lando nel contempo le seguenti «osservazioni»:

1°) «raccomanda di limitare l'esame alla materia attinente alle sezioni specializzate, la cui esistenza e competenza è ritenuta essenziale per le controversie ad esse attribuite in materia agraria;

2°) quanto alla nomina degli esperti, nel caso che la IV Commissione (Giustizia) ritenga compatibile con le indicazioni della Corte costituzionale la designazione da parte di organi estranei all'ordinamento giudiziario, si propone che la designazione suddetta venga fatta, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte medesima, dalle organizzazioni sindacali di categoria, o in linea subordinata dagli ispettorati dell'agricoltura, o in linea ulteriormente subordinata dagli ordini professionali ».

b) La I Commissione (Affari costituzionali) si è espressa nei seguenti termini: «La Commissione ha esaminato le tre proposte di legge sotto il profilo della costituzionalità, con riferimento alle esigenze scaturite dalla sentenza 12-20 dicembre 1962 della Corte costituzionale. Aderendo al parere espresso dalla XI Commissione (Agricoltura) per quanto concerne il punto 1°) dello stesso, la Commissione non ha preso in esame gli articoli 1, 2 e 7 della proposta n. 4445; ove pure su tale materia — estranea alle sentenze della Corte costituzionale — si ritenesse dover deliberare, la Commissione chiede di essere nuovamente interpellata al riguardo. Nel quadro della sua competenza, la Commissione ritiene:

1°) nulla ostare dal punto di vista costituzionale alla composizione numerica delle Sezioni specializzate, così come prevista dalle tre proposte, restando alla competenza della Commissione di merito scegliere la più opportuna tra le varie formule proposte;

2°) essere indispensabile la previsione della nomina di esperti supplenti, che si propongono in numero pari a quello degli esperti effettivi;

3°) essere opportuno il mantenimento delle nomine da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, o, per sua delega, dei Presidenti delle Corti d'appello;

4°) essere necessario determinare il periodo di durata in carica degli esperti, riservandosi alla Commissione di merito la fissazione in due o tre anni della durata stessa;

5°) nulla ostare all'eventuale conferma, alla scadenza, degli esperti uscenti;

6°) essere indispensabile il possesso, da parte degli esperti, di una particolare idoneità tecnica dimostrata da uno specifico ti-

tolo di studio, per individuazione del quale nulla osta a che siano accolti i criteri indicati nell'articolo 1 della proposta n. 4429, e nell'articolo 3 della proposta n. 4462, mentre si esprime parere contrario alla formulazione al riguardo contenuta nella proposta n. 4445. Per quanto concerne il provvedimento relativo alla designazione degli esperti da nominarsi ai sensi del punto 3°) di cui sopra, la Commissione, mentre ritiene non contrastanti con la Costituzione tutti e tre i procedimenti previsti dalle tre proposte in esame, segnala sotto il profilo dell'opportunità costituzionale che, a suo giudizio, le necessarie garanzie di obiettività e di indipendenza verrebbero assicurate nel modo migliore da un sistema di estrazione a sorte degli esperti nell'interno di un albo, da formarsi in base a designazioni da farsi sia dagli Ispettorati dell'agricoltura, sia dagli Ordini professionali, sia, eventualmente, anche dalle associazioni professionali: con minore favore si vedrebbe l'iscrizione all'albo su istanza degli interessati come consente la proposta n. 4462. Il sistema di estrazione dovrebbe essere congegnato in modo che, ove si ammettano le designazioni di associazioni professionali, sia garantita la posizione paritetica tra i disegnati da associazioni controapposte ».

c) La V Commissione (Bilancio), come leggesi nel Bollettino delle Commissioni di ieri, ha manifestato parere favorevole; a condizione che le conseguenze finanziarie — e, quindi, il numero delle sezioni, la loro composizione e la misura delle indennità da corrispondere — siano contenute nei limiti di disponibilità assegnate per scopi sostanzialmente analoghi nei capitoli 21 e 26 del bilancio dell'agricoltura per l'esercizio 1962-1963.

In proposito, e salvo quanto tornerà del caso in sede di articoli, faccio presente che detto capitolo 21 ha fissato uno stanziamento di 33 milioni per indennità di missione e rimborso spese di trasporto, gettoni di presenza a membri delle commissioni tecniche provinciali, delle commissioni circondariali e regionali (che confesso di non sapere più quali ora siano, ma certo è una dizione prudentiale), nonché delle sezioni specializzate agrarie (quelle cioè che oggi, per quanto concerne gli esperti, andiamo a modificare), mentre il capitolo 26 stanziava altri 10 milioni per le spese di funzionamento delle commissioni e sezioni specializzate stesse.

Aggiungo che il numero delle sezioni costituenti andrebbe ora ridotto ad un terzo rispetto al sistema attuale; secondo le propo-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

ste; e ciò per concentrazione in un'unica sezione, presso ciascun ufficio, delle varie procedure; è evidente, tuttavia, che la sezione unica, dovendo assorbire il diverso lavoro, potrà dover tenere maggior numero di riunioni, che non singolarmente le sezioni precedenti.

Circa il numero degli esperti, ricordo che ora sono quattro effettivi per sezione; resta da determinare in via di articoli il numero assegnando alle nuove.

Mi sia, infine, consentito di auspicare che — salva la predetta imputazione di bilancio per il corrente esercizio (ormai, del resto, prossima a scadenza: elemento anche questo da valutare) — si provveda per il futuro nella naturale sede, cioè nel bilancio della giustizia.

8. — Richiamate così le fasi antecedenti al nostro concreto esame — che mi pare doveroso ricordare per la più esalta valutazione dell'oggetto — sembra intanto non dubbio al vostro relatore che i principi comuni, ispiratori delle tre proposte, debbano trovare pure il nostro consenso: avendo essi in chiaro e sicuro scopo di adeguarsi da un lato alla decisione della Corte, dall'altro ad assicurare ai nuovi organi adeguata funzionalità.

Circa l'ambito della nuova disciplina, non può riconoscere che i temi aggiunti dalla proposta n. 4445 presentano sicuro interesse; senonché l'urgenza di definire il tema che ha formato oggetto della decisione della Corte suggerisce, come indicato anche nel parere della XI Commissione (Agricoltura) di limitarci in questa sede al tema stesso.

Circa la formulazione del provvedimento, reputa sia opportuno far luogo ad un testo unificato, che — tenuto concretamente conto dei pareri espressi — risulti il più semplice ed immediato. A ciò sembra sia anche da evitare ogni non necessario riferimento alle numerose leggi precedenti: dichiarandosi invece, che all'unitaria nuova sezione è devoluto l'intero complesso di materie oggi attribuito alle tre sezioni esistenti presso ciascun ufficio.

Il qual discorso — evidentemente — non esclude certo che, sussistendo esigenze di servizio, ben possano costituirsi, presso i singoli uffici, più sezioni giudicanti.

Si rivela, del pari, conveniente che alle nuove sezioni vengano senz'altro devolute — attraverso un provvedimento d'ufficio, e senz'uopo, quindi, di riassunzione di parte — i procedimenti ora comunque pendenti.

Alcuni altri punti si rivelano non dubbi: vale a dire la necessaria presenza di « sup-  
penti » (che appare esatto prevedere in nu-

mero pari a quello degli effettivi), la « durata in carica » degli esperti (che si suggerisce in due anni), la previsione a loro favore di un'« indennità » di udienza e per le eventuali missioni (da fissarsi in modo adeguato).

Fermo deve pure rimanere quanto dettato dal Codice di procedura civile in tema di « ricusazione » e di « astensione ».

9. — Il punto più complesso si rivela quello del « modo di scelta » degli esperti stessi; e su questo mi permetto di richiamare la particolare e cordiale attenzione dei colleghi.

Per vero alcuni aspetti si appalesano anche qui praticamente acquisiti, e comunque di più agevole accettazione: e, cioè, che la nomina vada attribuita al presidente della Corte di appello, e che la scelta debba cadere entro specifiche categorie professionali (con accentuazione, se così può dirsi, per le Sezioni d'appello: per le quali ritengo siano senz'altro da prevedersi i laureati in scienze agrarie). Penso pure che debba farsi effettivamente luogo ad un « albo speciale unico », presso la Corte: tuttavia avendo cura che, per i giudizi in sede di tribunale, siano nominati esperti che abbiano la residenza nei singoli circondari.

Meno agevole resta il definire se e a chi competa effettuare « designazioni », ai fini della composizione dell'albo predetto:

Ove si ritenga opportuno che designazioni si abbiano — allo scopo di avere, per quanto possibile, una più concreta competenza — sembra che dovrebbe prevedersi la triplice indicazione: cioè, sia da parte dei Consigli professionali (dottori in agraria e periti agrari) sia delle Associazioni di categoria, sia degli Ispettorati (provinciali e compartimentale): salvo determinare il modo di sorteggio.

Ove invece si ritenga — anche sulla base dell'esperienza attuata per gli impegnativi giudizi di Corte d'assise — di limitarsi alla constatazione di dati requisiti generali — ponendo soprattutto mente al fatto che gli « esperti » sono essenzialmente dei giudici, muniti di competenza tecnica specifica — si dovrebbero ammettere all'Albo tutti coloro che quei dati requisiti posseggono: ferma l'estrazione a sorte, come appunto per la Corte d'assise. In tale ipotesi, sarebbe il caso di fissare — oltre all'iscrizione negli albi professionali, anche una data età e più ancora una data anzianità di esercizio professionale: ed eventuali altri requisiti di attitudine.

D'altra parte — pur trattandosi di un *munus publicum* — occorrerebbe prevedere la possibilità di non accettazione, seppur limi-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

tata a giustificati specifici motivi; e ciò anche in considerazione che, a differenza dell'Assise, qui non si tratterebbe di una sessione, ma di un intero biennio.

Certo non si nasconde il vostro relatore che qualsiasi soluzione, se presenta lati positivi, ne denuncia anche i negativi: per cui confida appunto nel valido apporto e suggerimento dei colleghi.

10. — In linea processuale — e pur in attesa di più pacatamente rivedere l'intera materia — appare senz'altro opportuno prevedere sin da ora, e in modo espresso, l'obbligatorietà del « tentativo di conciliazione », da attuarsi sin dalla prima udienza; e ciò nella convinzione che molte controversie potranno aver qui il loro componimento, con positiva utilità sociale, e, quindi, per i sostanziali fini di giustizia.

È evidente, nel contempo, che devono dichiararsi conservati i « benefici fiscali » già previsti per le procedure in sede agraria.

Le ragioni indeclinabili d'urgenza, più volte richiamate, giustificano poi — nella fattispecie — la previsione di immediata « entrata in vigore » delle nuove norme.

Salvo il concreto esame degli articoli, ritiene, pertanto, il vostro relatore che — attenendosi ai principi sopra richiamati — si risponda adeguatamente ai precetti sanciti dalla Carta costituzionale e affermati dalla Corte: assicurando nel contempo, lo si ripete, la debita funzionalità all'organo giudicante.

In tal senso si raccomandano le proposte — in testo unificato da perfezionare — al positivo esame ed all'approvazione dei colleghi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GOMEZ D'AYALA.** Io sono costretto in primo luogo a insistere perché la Commissione prenda in esame preliminarmente il primo articolo della mia proposta di legge.

Ho già illustrato nella precedente seduta le ragioni che ci hanno indotto a proporre la proroga del termine della legge sull'equo canone per l'emissione delle determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali.

Come i colleghi sanno, l'emissione di queste determinazioni è collegata all'inizio dell'annata agraria. È questa la ragione per la quale la Commissione Agricoltura e la Commissione Giustizia, che insieme approvarono la legge sull'equo canone, fissarono quel termine, che è dovuto ad una necessità di ordine pratico ed economico, quella, cioè, di consentire alle parti, sulla base delle determinazioni della Commissione tecnica provinciale, di

fare le loro valutazioni e stabilire se comunicare o meno la disdetta del rapporto d'affitto.

Il termine fissato dalla legge n. 567 del 12 giugno 1962 era di nove mesi prima dell'inizio della prima annata agraria del biennio al quale si riferivano le tabelle. Erano stabiliti nove mesi prima, proprio per lasciare alle parti un largo margine di tempo per poter stabilire se comunicare o meno la disdetta.

Ora è accaduto che il Ministro dell'agricoltura, con atteggiamento veramente insolito e contrario allo spirito della legge, in primo luogo non ha emesso nel termine prescritto il regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica centrale, cosicché questa, che è stata costituita solo da pochi giorni, non ha avuto nemmeno la possibilità di elaborare le direttive da comunicare alle commissioni tecniche provinciali, perché ispirandosi a queste direttive potessero procedere alle indagini, alle analisi, alle valutazioni ed emettere le loro determinazioni.

L'annata agraria, nel nostro Paese ha, in generale, una durata diversa in ogni provincia. Per il Mezzogiorno in generale essa non va oltre il 31 agosto o il principio di settembre, cosicché le determinazioni delle commissioni tecniche provinciali, stando ai termini fissati dalla legge, avrebbero già dovuto essere emesse non oltre la fine di novembre.

Rispondendo alle sollecitazioni ricevute dalle organizzazioni sindacali, il Ministero dell'agricoltura ha diramato una direttiva — a nostro avviso neppure legittima — agli ispettori agrari ed alle prefetture, con la quale si faceva sapere che si poteva considerare come termine ultimo per l'emanazione delle determinazioni di competenza della Commissione tecnica provinciale, la data dell'11 febbraio.

Siamo al 1° febbraio, e le commissioni tecniche provinciali, per una successiva disposizione impartita dal sullodato Ministero dell'agricoltura, sono ancora in attesa delle direttive di ordine generale che la Commissione centrale dovrà comunicare; cosicché anche il termine dell'11 febbraio trascorrerà senza che le decisioni delle commissioni tecniche provinciali siano emanate.

Quali potranno essere le conseguenze dell'attuazione di queste direttive date dal Ministero dell'agricoltura? Mi rivolgo ai colleghi militanti nel Foro: magistrati e avvocati. Le determinazioni delle commissioni tecniche sono atti amministrativi, e come tali sono soggetti e non sono svincolati da nessuna legge. Sono, quindi, soggette al sindacato di

legittimità da parte della giurisdizione amministrativa, e conseguentemente anche all'eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Quando saranno state emanate in tutte le provincie deliberazioni oltre il termine previsto dalla legge, incidendo sugli interessi privati, esse potranno essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato.

Devo aggiungere di più: si è riunita ieri la Commissione tecnica centrale, ed è stata sollevata questa questione. I rappresentanti dei proprietari — che sono presenti in quella Commissione — hanno manifestato la loro intenzione di impugnare le tabelle proprio per questa ragione.

Mi pare; quindi, che nella legge con la quale noi sentiamo la necessità di provvedere a sistemare l'aspetto giurisdizionale della istituzione delle sezioni specializzate, che sono venute meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, dovremmo sentire l'urgenza di provvedere almeno alla proroga dei termini, per evitare queste conseguenze gravissime che deriverebbero dalla soluzione imposta dal Ministero dell'agricoltura.

Noi avevamo proposto — e ritenevamo che anche questa norma potesse dar luogo a molte discussioni — anche che si colmasse una lacuna che tutti quanti riconoscono esservi nella legge numero 566, la quale prevede una possibilità di impugnazione delle tabelle soltanto da parte degli ispettori compartimentali dell'agricoltura negando così alle categorie interessate e sindacali — che hanno diritto a tutelare i loro interessi — la possibilità di adire la giurisdizione competente per violazioni di merito o anche per ragioni di merito.

Noi avevamo proposto che si provvedesse con un sistema di ricorso gerarchico anche per le tabelle, e ritenevamo che — anche se la nostra proposta non fosse rispondente a queste esigenze — si potesse arrivare, d'accordo con i colleghi della maggioranza, ad una formula più corrispondente per consentire queste possibilità di ricorso gerarchico.

Ma, indubbiamente, non v'è — da parte dei colleghi della maggioranza — l'intenzione di prendere in esame questa parte. Noi riteniamo che almeno la prima questione debba essere affrontata e risolta nel senso che noi proponiamo.

Per quanto riguarda la proposta di un testo unificato, devo dire subito che il testo proposto dal Ministero di grazia e giustizia va senz'altro respinto, perché, fra l'altro, non mi pare nemmeno che risponda alle questioni sollevate dalla Corte Costituzionale.

D'altra parte nega un diritto che la Corte Costituzionale, in modo egregio per questa parte, ha sottolineato nella sua sentenza. La Corte Costituzionale, infatti, ha molto chiaramente detto che quando esistono interessi notevoli di categoria, quando le categorie risultano organizzate, può bene ammettersi che abbiano la rappresentanza e facciano giungere le loro aspirazioni e l'eco dei loro interessi fondamentali nel seno delle sezioni specializzate; a condizione, però, che siano salvaguardati i principi essenziali, cioè che ci sia il requisito dell'idoneità nei giudici specializzati, anche se designati dalle organizzazioni di categoria, e che diano garanzia di indipendenza. Non garanzia di indipendenza nel senso che debbono rinunciare nelle sezioni tecniche specializzate a rappresentare gli interessi particolari, specifici di categoria, ma nel senso di non essere subordinati alle direttive che possono essere eventualmente impartite dalle organizzazioni sindacali o — diciamo una parola impropria, ma che forse più agevolmente esprime il concetto — al ricatto delle organizzazioni sindacali stesse, le quali, avendo il potere di revocarli in qualunque momento, potrebbero in questo modo imporre le loro direttive.

La stessa proposta del relatore onorevole Brèganze mi pare che tenga conto di questa esigenza, sottolineata nella nostra proposta e ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, perché il relatore propone che si formi un albo di esperti e che alla formazione di questo albo concorrano anche le organizzazioni di categoria. Il relatore, anche se mette tra parentesi nella sua proposta le organizzazioni sindacali di categoria, evidentemente vuol dire che in linea generale subordinata formula questa proposta. Fino a quando non avremo votato, tutte le osservazioni e proposte saranno opinabili.

Mi pare, però, che l'aspetto più delicato della proposta formulata dal relatore riguardi i criteri di valutazione dell'idoneità a partecipare alle sezioni specializzate; perché il requisito dell'iscrizione in un albo professionale dei periti agronomi o dei dottori in scienze agrarie non solo rappresenta una gravissima limitazione, ma renderà ancora più difficile l'accettazione dell'incarico da parte di coloro che saranno designati. Infatti è evidente che, per quanto si potranno rivedere sotto questo aspetto le disposizioni vigenti in materia, agli esperti potrà essere attribuito un gettone di presenza molto modesto: o le tremila lire che propongono i colleghi della maggioranza, o le cinquemila lire

che proponiamo noi. Ma un laureato in scienze agrarie non può rinunciare a gran parte del suo tempo per un corrispettivo di cinquemila lire!

Ma c'è un aspetto ancora più delicato: quando saranno costituite le sezioni specializzate coi criteri suggeriti dalla Corte costituzionale, i giudici specializzati saranno assoggettati alle norme sull'ordinamento della magistratura e dovranno subirne tutte le conseguenze, tra cui quella dell'incompatibilità previste dalla legge. Infatti, se un avvocato è designato a far parte di un collegio che opera in una sfera nella quale egli è impegnato come professionista, non dovrebbe fare più cause nell'ambito di quella circoscrizione. Questo è l'ordinamento della Magistratura. Se tali norme sono state abrogate, me lo dica il relatore, ed io rinuncerò a questa parte della mia argomentazione. Ma a me pare che questo esempio valga a indicare la delicatezza della questione sotto l'aspetto dell'incompatibilità, perché i dottori in agronomia e i periti agrari nel momento in cui sono giudici in questa materia sarebbero anche professionisti che dedicano la loro attività a tutela di rapporti che vengono dinanzi al magistrato.

D'altra parte mi pare che questa soluzione limiti grandemente quella che noi riteniamo sia una legittima esigenza espressa dalle categorie interessate e tutelate fino a oggi dalla legge. Ricorderò come è regolata la materia relativa ai giudici popolari in Corte d'assise. Sappiamo che per essere giudici popolari, destinati a giudicare in una materia certamente più ampia e più delicata di quella che non possa essere la materia agraria, basta avere un diploma di scuola media inferiore per i giudici di prima istanza e di scuola media superiore per i giudici di seconda istanza. Noi riteniamo, perciò, che il testo unificato dovrebbe considerare la possibilità che per essere ammessi alle sezioni specializzate il requisito dell'idoneità possa risultare anche attraverso criteri diversi. Se si può superare l'ostacolo dell'incompatibilità di cui parlavo poco fa, vogliamo che almeno siano ammessi nelle sezioni specializzate anche coloro che per altra ragione possono dimostrare la loro idoneità a partecipare a questi collegi. Per esempio, un titolo di studio anche più modesto, che potrebbe corrispondere a quello dei giudici popolari, e insieme l'aver esercitato per un certo periodo di tempo funzioni dirigenti in un'organizzazione di categoria, potrebbe assicurare quella perizia e quella capacità che sono necessarie per partecipare alle sezioni specializzate.

Riteniamo pure che le designazioni debbano essere senz'altro fatte dalle organizzazioni sindacali e che il sorteggio dei rappresentanti — come ha notato anche la I Commissione (Affari costituzionali) — dovrebbe essere fatto per categorie.

Vi dovrebbero essere, cioè, due albi: quello dei rappresentanti dei proprietari e quello dei rappresentanti degli affittuari, coloni e mezzadri, e il sorteggio dovrebbe avvenire tra gli iscritti ai due distinti albi.

Noi avevamo proposto ancora che il procedimento dinanzi alle sezioni specializzate fosse restituito al rito ordinario; e sappiamo (perché abbiamo avuto in molte occasioni la possibilità di confrontare le nostre opinioni) che su questa esigenza sono tutti d'accordo: le organizzazioni professionali, come molti colleghi della maggioranza, perché il rito speciale (non si può nemmeno parlare di un rito: la legge dell'agosto 1945 stabilì il principio di un « non rito »: scovava allora le commissioni in una situazione del tutto particolare, le controversie si moltiplicavano per ragioni assolutamente indipendenti da quelli che possono essere i motivi essenziali effettivi dei rapporti regolati dalla legislazione speciale) mira a sganciare il giudizio speciale dall'osservanza rigorosa delle norme di procedura civile.

La Cassazione ha cercato anche di arginare le conseguenze dannose di questo dispositivo, stabilendo in numerosi casi che sì, è vero che le sezioni specializzate sono sganciate dalla osservanza del Codice di procedura civile; ma sottolineando ripetutamente che è anche vero che alcuni principi essenziali, inerenti alla regolarità dell'istruzione, del contraddittorio ecc., devono essere conservate anche alle sezioni specializzate anzidette; e in qualche sentenza è sviluppata questa argomentazione. Del resto vi è una sollecitazione anche da parte del Ministero per il ritorno al rito ordinario.

Ora, non vedo le ragioni per cui la IV Commissione (Giustizia) o la XI Commissione (Agricoltura) sostengano l'opportunità di rimandare a miglior tempo l'esame di questa questione. Abbiamo avuto altre volte occasione di trattare questo argomento: nella seconda legislatura abbiamo discusso la legge di rinvio dei contratti agrari e in quella occasione eravamo giunti persino alla formulazione di una norma che prevedeva l'abrogazione di tutta questa farraginosa legislazione speciale e stabiliva in modo categorico il ricorso al rito ordinario. Ora, io non vedo la ragione per il rinvio o l'accantonamento



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

di questa parte che sarebbe una maggior garanzia nello svolgimento del processo, e ciò per tutte le parti, senza nessun possibile danno o discriminazione per alcuno.

Ultima questione, sulla quale volevo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi: il collega Breganze ha sottolineato nella sua relazione l'opportunità che sia da preferirsi all'articolo 8, l'istituzione del tentativo di conciliazione.

Per quanto riguarda il tentativo di conciliazione, noi l'abbiamo proposto e, perciò, siamo d'accordo che sia inserito nella legge. Però avevamo fatto una proposta diversa, proprio per perseguire il fine sottolineato dall'onorevole Breganze. Noi avevamo preferito — collegandoci alle disposizioni contenute nel Codice di procedura civile — che il tentativo di conciliazione precedesse l'istruzione della controversia, e si svolgesse dinanzi all'ufficio del lavoro, ad iniziativa del singolo oppure dell'organizzazione di categoria. Questo criterio permetterebbe effettivamente di diminuire il numero delle controversie, di evitare alle parti la spesa necessaria per la istruzione delle controversie le quali — come è noto ai colleghi che si occupano di questa materia — sono oggi — proprio perché si tratta di applicare il rito speciale — molto più costose.

Poi, con il « non rito » in vigore, quando si vuol chiedere la fissazione del canone provvisorio bisogna fare un ricorso di parte; e questo mi permette di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi ancora sui due casi: tentativo di conciliazione e fissazione del canone provvisorio. Onde evitare alle parti doppia spesa, ed eventualmente doppio ricorso e il presidente debba effettuare un doppio giudizio, siamo entrati all'unanimità nell'ordine di idee che i due casi sopracitati debbano procedere abbinati. Siamo d'accordo anche che la legge entri in vigore subito.

Qualche dubbio abbiamo in merito alla proposta del relatore Breganze che prevede la trasmissione alle nuove sezioni specializzate dei processi pendenti dinanzi alle vecchie sezioni specializzate.

Non so come la cosa potrebbe essere considerata dal punto di vista costituzionale, ed è difficile immaginarlo. Non c'è una sufficiente elaborazione, e, tra l'altro, la Corte costituzionale non è stata mai investita di questo aspetto.

Come si applica l'articolo 136 della Costituzione? La norma costituzionale prevede dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Qui la norma colpisce

alla radice la sezione specializzata che praticamente viene a mancare, e, quindi, viene meno l'iniziativa che può consentire che una parte del procedimento che non è ancora esaurito venga inviato alla sezione specializzata allo stesso stato in cui era al momento dell'abrogazione delle norme che erano in essere per le sezioni specializzate.

Io ho molti dubbi su questo, ed essi sono avvalorati da una lezione da me ascoltata del professor Tesauro oltre a quelle che ricevetti all'università di Napoli, quando discutemmo le leggi per gli affitti agrari. Il professor Tesauro stabilì che quando i rapporti sono esauriti, non si può con la nuova norma interferire su di essi; ma quando i rapporti sono in corso — si diceva — non si può consentire la non applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

E in questo senso ci indusse a stabilire un doppio criterio: i rapporti esauriti mentre era in vigore la legge colpita da incostituzionalità rimanevano come erano; i rapporti non esauriti, diceva il professor Tesauro, debbono essere assoggettati alle nuove disposizioni e ai criteri che sono suggeriti dalla Corte costituzionale.

Io esprimo questa preoccupazione, perché siamo in un'argomento molto delicato e già abbiamo avuto una sentenza che ha colpito le sezioni specializzate. Sarebbe veramente grave e molto dannoso, se dovessero essere colpite per un aspetto secondario. Perciò, a mio avviso, ci lascerebbe più tranquilli l'accoglimento della nostra proposta, che lascia aperta alle parti la possibilità di riassumere i giudizi davanti alle sezioni specializzate di primo grado. Questo può portare una certa perdita di tempo, ma certamente escluderebbe la possibilità di una nuova sentenza di incostituzionalità.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Quindi dovrebbero tornare in primo grado anche i giudizi che sono in sede d'appello!

GOMEZ D'AYALA. Se i colleghi credono di poter risolvere il dubbio che io esprimo per delle esperienze che confortano più la mia preoccupazione che non la sua tranquillità, non mi oppongo che i procedimenti di appello vadano in appello.

TRUZZI. Farò brevissime osservazioni, che tengono conto di quello che ha espresso la maggioranza della Commissione, cioè la opportunità di limitare in questa legge la materia alle sole sezioni specializzate, data l'urgenza che riveste il problema; giacché un allargamento della materia ritarderebbe l'ap-

provazione della legge. Non dimentichiamo che la legge deve andare al Senato, quindi è assolutamente necessario che sia approvata al più presto.

Perciò esprimo parere favorevole perché si limiti la materia di questa legge puramente e semplicemente alle sezioni specializzate, senza affrontare il problema della disciplina dell'equo canone. Caso mai si provvederà agli inconvenienti che si sono palesati in questa legge di recente approvazione con un'apposito provvedimento. Lo stesso Ministro di grazia e giustizia insieme con quello dell'agricoltura potranno provvedere per eliminare gli inconvenienti che si sono manifestati in materia.

Una seconda osservazione riguarda le designazioni. Noi non siamo innamorati di un testo o di un altro. Per me va bene anche il testo unificato dell'onorevole Breganze, sul quale vorrei fare una sola osservazione: che, cioè, la designazione degli esperti, nel modo in cui è prevista, rappresenta un complicatissimo strumento di scelta. Ora, essendo stato suggerito da un gruppo di proponenti un altro sistema molto più semplice, che consiste nella designazione da parte degli ispettorati agrari provinciali per le sezioni di tribunale e degli ispettorati agrari compartimentali per le sezioni di corte d'appello, a noi questo sistema sembrerebbe più rapido e più pratico. Nel sistema proposto dal relatore, pur avendo una preferenza la designazione delle organizzazioni, poiché vi deve essere un sorteggio, se, per esempio, viene fuori uno di parte degli affittuari, ce ne vuole un altro di parte dei proprietari. Certamente l'ideale sarebbe avere le designazioni da parte delle organizzazioni sindacali, sia della proprietà, sia degli affittuari e dei mezzadri; ma siccome mi rendo conto che, se adottiamo il sorteggio o la scelta da parte della corte d'appello, è materialmente impossibile una soluzione che accontenti tutti, credo che il minor male sarebbe proprio la designazione di una rosa maggiore del numero che si deve nominare da parte dell'ispettorato provinciale per i tribunali e regionale per le corti d'appello.

Ho voluto fare queste due osservazioni in linea generale, riservandomi durante l'esame degli articoli altri eventuali suggerimenti.

KUNTZE. Desidero fare brevissime osservazioni in aggiunta a quelle del collega Gomez circa l'articolo 1 della sua proposta di legge, che mira unicamente a rendere operante quella legge che fu votata all'unani-

mità dalle Commissioni riunite. Perché a questa preoccupazione non mi pare che sia stata data risposta né dal relatore né dai colleghi testè intervenuti. Si è detto che, data l'urgenza di provvedere, è bene preoccuparsi per ora soltanto del problema delle sezioni specializzate. Ma questa non ci sembra una risposta soddisfacente, perché ognuno di noi sa che questa legislatura vive le sue ultime giornate e dire che si provvederà con un provvedimento autonomo significa dire che non se ne farà niente e che si renderà inoperante quella legge che tutti hanno dimostrato di volere. Se i termini entro i quali le commissioni tecniche provinciali avrebbero dovuto formulare le tabelle dei canoni di affitto sono scaduti, è chiaro che esse non potranno più provvedere. E se vi provvedessero, che cosa accadrebbe? Sono termini perentori quelli fissati dalla legge o sono termini ordinatori? A chi spetta la risposta? Anche se fossero termini ordinatori, è indubbio che le contestazioni potranno sorgere e, sorgendo, si creeranno dei giudizi avanti al Consiglio di Stato, con le conseguenze che tutti conosciamo, perché è noto come si protraggono nel tempo i giudizi avanti al Consiglio di Stato.

Ora mi pareva che la proposta fatta dal collega Gomez, il quale, pur rinunciando a una parte della sua proposta, si preoccupa unicamente della proroga del termine, potrebbe essere tranquillamente approvata senza difficoltà alcuna, perché non vedo quali ragioni vi si oppongano.

Non ci è stata fatta nessuna obiezione di merito la quale ci faccia riflettere, per indurci ad un ripensamento e a riconoscere che non ci si può occupare di questa questione. Questo il primo punto.

Io non vorrò ripetere, signor Presidente e onorevoli colleghi, quello che è stato detto dall'onorevole Gomez: però debbo insistere sul primo punto, sempreché la Commissione, almeno nella sua maggioranza, sia orientata nel chiedere come requisito di idoneità degli esperti, che dovranno far parte delle sezioni specializzate un titolo di studio specializzato che dovrebbe essere la laurea in scienze agrarie o il diploma di perito agrimensore.

Ora, una prima osservazione da fare è questa: tutte le cause avanti la sezione specializzata involgono questioni di carattere tecnico agrario? A questo primo interrogativo credo che la risposta debba essere negativa; perché se è vero che vi sono delle cause che involgono problemi di carattere tecnico e richiedono accertamenti tecnici, consulenti

ze, perizie, ve ne sono, invece, di quelle per le quali questi accertamenti non si richiedono, come per esempio il caso del proprietario locatore il quale richieda la risoluzione del contratto per inadempimento derivante dal mancato pagamento di un canone. Quali accertamenti di carattere tecnico, quali capacità tecniche particolari ci vorranno in casi del genere che sono destinati a moltiplicarsi davanti alle sezioni specializzate e che hanno non solo un carattere tecnico ma anche squisitamente giuridico? Chiunque abbia esercitato, sia pure saltuariamente, la professione di avvocato davanti alle sezioni specializzate, questo sa molto bene; e sa che, anzi, solo forse una minoranza delle cause presenta degli aspetti o dei problemi di carattere tecnico; e questo ci indurrebbe a ritenere che non sia necessaria, in linea di massima, una particolare capacità tecnica.

Ma quel che più conta — onorevoli colleghi — è una considerazione di carattere pratico che è stata già fatta qui dall'onorevole Gomez e che ritengo essere accentuata. Ma pensate voi che un dottore in agraria, il quale abbia uno studio bene avviato, possa mettersi per due o tre anni a disposizione della Giustizia, con un compenso di 3000 lire al giorno che gli competeranno magari solamente quando le Sezioni sono riunite? Perché altrimenti — come già accade in molte sezioni specializzate — tutta la parte istruttoria graverà solamente sul giudice istruttore.

Ma questo dottore in agraria non potrà rinunciare a parte della sua attività per riuscire a percepire due o tre volte al mese tremila o cinquemila lire; e allora troverà mille scuse e farà il possibile per non essere mai designato come competente della sezione specializzata. Ed allora avremo come risultato che solo gli elementi di scarto della professione accetteranno di essere nominati come tecnici delle sezioni specializzate, cioè quelli che non hanno potuto affermarsi nella stessa materia nella libera professione.

E allora, non dico di escludere dalla possibilità di essere nominati componenti delle sezioni specializzate i dottori in agraria e i periti agrimensori; ma facciamo in modo che questa categoria sia allargata, ampliata, ammettendoci veramente tutte quelle persone le quali, munite di titolo di studio equipollente siano in grado di poter esprimere indipendentemente il loro giudizio.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un altro problema. Allorquando vi sarà bisogno di una competenza di carattere tecnico, cosa dovrà fare la sezione spe-

cializzata? dovrà rimettersi al parere espresso dal tecnico che ne fa parte? Indubbiamente bisognerà ricorrere ad una consulenza tecnica; e allora la presenza del tecnico agrario nella Commissione viene ad assumere un'importanza diversa, se si tiene presente che, in definitiva, è il giudice che deve decidere; e chi deciderà la sua posizione è il collegio di magistrati togati, ai quali la consulenza tecnica fornisce gli elementi per poter dare un giudizio.

E vorrei ancora fare presente un'altra cosa. In materia penale, nei giudizi di Corte d'Assise, per esempio, non si presentano problemi di carattere tecnico o tecnico-legale? Certamente; ma non per questo è richiesto che in un collegio di Corte d'Assise sia presente un esperto di medicina legale o di psichiatria.

Qualche cosa di molto diverso è richiesto per il tribunale dei minorenni, il quale parte dalla necessità di una particolare competenza specifica, nel giudice, di problemi che travagliano la vita del minore travolto o del minore che è caduto nel delitto; ma nella materia che stiamo trattando, limitare l'apporto degli esperti al dottore in agraria o al perito agrimensore secondo me sarebbe un gravissimo errore che darebbe luogo a gravi inconvenienti pratici di cui il primo ad accorgersi sarebbe proprio il magistrato competente della sezione specializzata.

E allora, per corrispondere alla sentenza della Corte Costituzionale e per far sì che i criteri di idoneità siano designati in una maniera particolarmente specifica, si potrebbe giungere ad una designazione fatta dalle organizzazioni di categoria e sindacali, tramite l'Ispettorato dell'agricoltura, il quale potrebbe accertare la particolare competenza specifica di persone le quali, pur non essendo munite di quel titolo di studio richiesto dalle altre proposte di legge, potrebbero avere in concreto quella esperienza, quella competenza di chi si è sempre dedicato all'agricoltura e può essere meglio di altri in grado di assolvere a questa funzione.

E io credo che in questo modo, onorevoli colleghi, avremmo salvaguardato l'altro requisito richiesto dalla Corte Costituzionale, il requisito dell'indipendenza. Perché, se limitiamo questa categoria di esperti ai dottori in agraria, avremo forse raggiunto il requisito dell'idoneità, ma non quello dell'indipendenza. Qualunque sia la durata che vorrete dare all'espletamento delle funzioni di questi tecnici, è chiaro che essi torneranno alla libera vita professionale e, dopo essere

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

stati giudici, saranno consulenti di parte o consulenti d'ufficio. E non vedete allora il disagio in cui si verrebbe a trovare il professionista in una situazione di questo genere? Il disagio sarebbe certamente morale, a parte altre considerazioni, che possono risultare offensive per la categoria, ma che comunque debbono essere fatte, perché in ogni categoria ci possono essere delle persone tentate di non assolvere completamente il proprio dovere nella situazione in cui vengono a trovarsi di essere contemporaneamente dei liberi professionisti e dei giudici.

Desidero che la Commissione rifletta attentamente su queste considerazioni e poi ognuno assuma le proprie responsabilità.

Ritengo da ultimo che non possa essere sottovalutata l'osservazione fatta dal collega Gomez circa l'eventuale incostituzionalità di un passaggio automatico delle attuali controversie alle sezioni specializzate. Io credo che su questo punto la Commissione debba riflettere attentamente. Perché se riteniamo che la Corte costituzionale, inficiando la legittimità dell'istituzione delle sezioni specializzate così come erano costituite, praticamente ha voluto dire che esse non erano legittimamente costituite, evidentemente tutti i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da quelle sezioni, anche in sede istruttoria, erano dei provvedimenti che venivano da chi non aveva il diritto di istituirsi a giudice in una controversia tra privati. E allora, se così è, l'attenzione va portata anche su quelle controversie che, avendo superato il giudizio di primo grado, sono pervenute in appello senza essere ancora state definite con sentenza passata in giudicato. Che cosa rappresenterebbe più una sentenza emessa da un tribunale di primo grado, di fronte a una sentenza della Corte costituzionale, che dichiarasse incostituzionale la composizione di quel collegio?

GERMANI. La sentenza della Corte costituzionale inficia la legge *ex nunc*, non *ex tunc*.

KUNTZE. Ma siamo di fronte a una sentenza che non è passata in giudicato, quindi il rapporto processuale non si è esaurito. Se in primo grado sono state raccolte delle prove testimoniali o sono state disposte ed eseguite delle consulenze tecniche da parte di chi è stato dichiarato dalla Corte costituzionale non avere la veste di giudice, quale valore potrà avere questa istruttoria? E le nuove sezioni specializzate di appello come potranno servirsi di un materiale raccolto da un giudice che non aveva la qualità di giudice?

Se non siamo di fronte a una sentenza passata in giudicato, tutti gli atti compiuti da una magistratura dichiarata illegittima sono atti giuridicamente inesistenti, neppure soltanto nulli!

Non è da parte nostra che si vogliono porre difficoltà al sollecito espletamento di questi giudizi e non faremo certamente noi una eccezione di questa natura; ma ci preoccupiamo che, se per far presto adesso, possiamo trovarci domani a delle ulteriori lungaggini, perché potrebbe essere nuovamente impugnata avanti alla Corte costituzionale una disposizione di legge che dicesse che automaticamente i giudizi vengono trasferiti davanti alle nuove sezioni specializzate. E se il fatto può aprire di una certa gravità qualora il giudizio sia ancora pendente in primo grado e siano stati raccolti dei mezzi istruttori, che, secondo me, dovrebbero ritenersi inesistenti, perché raccolti da chi non aveva allora la qualità di giudice, ancor più grave diventerebbe la situazione in appello, dove generalmente non si rinnovano, salvo casi eccezionali, i mezzi istruttori.

Ecco perché noi riteniamo che, sotto questo profilo, sia preferibile la nostra proposta, secondo la quale le parti che abbiano interesse possono riproporre l'istanza innanzi alla sezione specializzata di primo grado.

SCALFARO. Vorrei dire confidenzialmente una cosa ai colleghi della Commissione. Noi pensiamo di provvedere in queste ultime giornate di legislatura ad impedire che duri troppo a lungo un vuoto che si è creato, e, quindi, una via di uscita che impedisca a un'altra sentenza successiva della Corte costituzionale di dichiarare che si è fatta una seconda cosa contraria alla Costituzione. Ma sarà bene trovare questa via di uscita solamente su due o tre punti, tanto per bloccare una situazione. Se non riteniamo di seguire questa strada, non ne parliamo più, perché io penso che allargando la discussione a temi come quelli richiamati dall'articolo 1 della proposta Gomez, nel merito dei quali non entro, non c'è dubbio che ci metteremmo in un campo di tale ampiezza che avremmo la certezza matematica di non poter uscire con un provvedimento prima della chiusura della legislatura. Anche se riuscissimo a trovare un punto d'intesa, allargandolo ad altre tesi più vaste, come quelle che sono state citate poco fa, sarebbe impossibile pensare che il Senato, ricevendo un provvedimento di questa ampiezza, lo confermi con un suo voto. Se riduciamo, invece, a pochissimi punti la materia su cui legiferare, potremo sperare

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

di raggiungere un risultato, altrimenti non è il caso neppure di pensarci.

Aggiungerò che io non ho mai avuto attrattive per le sezioni specializzate, per i tecnici nei collegi giudicanti, perché, quanto meno sul piano sostanziale, ritengo che ci sia una lesione di diritto ancora più grave quando manca il rito, che quando il giudice non è costituzionale.

Perché di fronte ad un giudice che fosse eventualmente non rispondente alla Costituzione io, con le forze che mi dà la procedura, posso difendermi ed impedire qualche guaio; di fronte, invece, ad un giudice perfetto sul piano costituzionale, ma senza una procedura, mi posso trovare allo scoperto, nell'impossibilità di essere sufficientemente tutelato.

Se dovessi fare una scelta, direi che al massimo vorrei un collegio di esperti per i tentativi di conciliazione all'inizio; e, quindi, sarà bene che essi siano un po' rappresentanti di categoria per una certa funzione di mediazione che ritengo utilissima, perché in questo caso il peso dell'esperto può essere maggiore di quello dell'autorità dello stesso magistrato.

Ma, sinceramente, la faccenda degli esperti mi lascia sempre perplesso. Potrei citare che ogni qualvolta il magistrato giudica sulle perizie deve accertarne i limiti della competenza. Quindi, d'accordissimo per la normale procedura; e in merito sarei anche d'accordo che ci fossero normali sezioni.

Fatte queste precisazioni, ripeto, solo generiche, perché penso che oggi non sia facile giungere a queste ipotesi, faccio un altro solo interrogativo; cioè, se ad un certo momento il Parlamento non interviene e non colma una lacuna il cittadino può rimanere con denegata giustizia o potrà presentarsi alla Magistratura normale e chiedere ad essa un giudizio; perché non è ammissibile che la Corte costituzionale dichiari che un giudice non è mai esistito.

CACCIATORE. Il cittadino ha già scelto questa strada, e molte cause sono state riasunte dinanzi al giudice ordinario.

SCALFARO. Non credo che il magistrato dichiarati di non aver competenza e anche se noi non dovessimo colmare la lacuna, questa verrebbe colmata dal fatto che riprende la normale competenza del giudice fino a quando non interverrà un'altra legge a sottrarre questi giudizi alla normale competenza per affidarli nuovamente ad una sezione specializzata.

Riprendo il concetto iniziale. Vogliamo fare qualche cosa? E allora chiedo che tutti

si ritorni a vedere come debbono essere scelti questi tecnici. Volete una laurea, un diploma, o una specializzazione riconosciuta? Noi la indicheremo: e in linea di massima non posso dire che ciò non sia necessario. Possiamo avere una competenza idonea, o anche maggiore; ma nel momento in cui noi immettiamo costoro in un collegio giudicante non possiamo limitarci a una competenza di fatto: noi abbiamo bisogno di tutti i documenti validi in merito a questa competenza.

Secondo concetto: a me pare che il sorteggio fra un maggior numero di persone sia l'unica strada per risolvere il problema in modo migliore e con più ampie garanzie.

GUERRIERI EMANUELE. È prevista anche la designazione delle categorie.

SCALFARO. Lasciamo stare, per ora: l'importante è che ci siano delle direttive fondamentali.

Terzo punto: ho visto che in una delle proposte si parla del Consiglio Superiore della Magistratura. Non credo che sia opportuno dato che nel Tribunale possiamo avere tutti gli elementi.

GOMEZ D'AYALA. C'è la possibilità per il Consiglio Superiore della Magistratura, di dare una veste di ufficialità alle nomine. Non capisco il motivo di queste opposizioni.

SCALFARO. Una cosa riconosco, ai fini di mantenere questa stuttura, anche se la si mette sul binario costituzionale; ed è la ragione che ha detto poco fa il nostro collega, cioè che questa Magistratura ha saputo realizzare — e la realizzerà maggiormente con le nuove procedure che saranno dettate — ai fini di ottenere un'eventuale rapidità.

In tutti i settori noi abbiamo delle procedure giudiziarie assai estese. Se riteniamo di mantenere questa posizione, manteniamola ai fini di una eventuale rapidità.

Vorrei dire ancora una cosa sulla questione della decorrenza del deliberato della Corte costituzionale. Se delle procedure sono ancora in corso, non essendosi ancora consolidato il rapporto giuridico, il magistrato ha tutte le possibilità di rivedere quelle posizioni ed esaminarle in qualche maniera.

GERMANI. Non sto a ripetere le proposte fatte dalla XI Commissione (Agricoltura), la quale si è dimostrata in maggioranza non favorevole a un'estensione dell'esame di questo provvedimento al di là della materia strettamente procedurale. Però, poiché l'onorevole Gomez ha qui nuovamente fatto presente che c'è un termine, che forse si può considerare di decadenza o che per lo meno può costituire un dubbio nei confronti della de-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

terminazione da parte delle commissioni provinciali delle tabelle dell'equo canone, inconveniente al quale si ovvia nella proposta Gomez proponendo che queste tabelle siano fissate entro il 31 marzo del 1963, il mio pensiero sarebbe di accogliere per questo punto la proposta Gomez, in modo da eliminare la difficoltà di carattere formale. Per il resto chiedo che, siccome questa materia dell'equo canone ha formato oggetto di molta discussione da parte delle due Commissioni Riunite, essa sia di nuovo rinviata alle due Commissioni. Sulle altre parti pregherei di non insistere.

Per quanto riguarda la questione del giudice, sono d'accordo che, se non si interviene con una nuova legge, si applica la procedura ordinaria. Però, l'esperienza ha dimostrato che è meglio che ci sia un giudice speciale. La questione quindi sorge sulla nomina degli esperti. La Corte Costituzionale ha detto che i requisiti debbono essere idoneità e indipendenza. La I Commissione (Affari costituzionali), da noi interpellata, ha detto che per idoneità s'intende un titolo professionale, il quale dà una garanzia se non sostanziale, almeno formale, circa la competenza nella materia che dovrà essere discussa e decisa dal giudice. Secondo me ci vuole l'albo e ci vuole anche l'estrazione a sorte. Credo anche io che non sia necessario il riferimento al Consiglio Superiore della Magistratura, ma basti la Corte d'appello.

GOMEZ D'AYALA. Si potrebbe dire: « La Corte d'appello per delega del Consiglio superiore della Magistratura ».

GERMANI. La designazione può avvenire o dagli ordini professionali o dall'ispettorato agrario o dalle associazioni sindacali. Però, ho il dubbio che la designazione che parta dalle associazioni sindacali infici l'indipendenza del giudice.

GUERRIERI EMANUELE. Ed è inconciliabile col sorteggio.

TRUZZI. E poi si darebbe addirittura una coloritura di parte.

GERMANI. Io penso che le associazioni sindacali si possono fare parte diligente presso gli ordini professionali o presso gli ispettori agrari, indicando quali sono le persone che possono essere proposte. In questo modo non ci si imbarcherebbe più nella difficoltà di carattere costituzionale circa l'indipendenza del giudice. E credo che questo si possa fare anche con sufficiente facilità.

Quanto poi ai giudizi in corso, credo che, siccome la sentenza della Corte costituzio-

nale opera *ex nunc*, quello che si è fatto nella procedura deve rimanere acquisito.

CACCIATORE. Io credo che si possa considerare chiusa la discussione se non ci sono altri interventi, e propongo che la discussione degli articoli si svolga sul testo del Relatore.

BREGANZE, *Relatore*. Per precisare dirò che si tratta del testo unificato che ha tenuto conto anche del testo governativo.

Unico punto che mi rende ancora perplessa è la questione della validità del pronunciato di primo grado, perché giustamente le parti potrebbero dire di essere state private del giudizio di primo grado, previsto proprio dalla Corte costituzionale.

E io sono preoccupato anche per i giudizi che oggi si trovano dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto la Corte o cassa o rinvia alla Corte d'appello; e anche qui le parti potrebbero presentare la stessa doglianza. Ora, non so se sia il caso di chiedere il parere della I Commissione (Affari costituzionali), su questo punto; e badate che è un punto molto delicato. Non vorrei che uscissimo con un'altra legge che dia subito luogo ad inconvenienti: una questione di questo genere dovrebbe essere esaminata da un comitato ristretto. Ad ogni modo ne parleremo in sede di emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiarando chiusa la discussione generale, mi permetto di inserirmi rapidamente, non nella discussione di merito, ma sul prosieguo dei nostri lavori.

Mi pare di aver capito che la Commissione sia unanime nel ritenere non opportuno l'ampliamento del dibattito a quella che è stata chiamata, d'anzì, da qualche collega « materia procedurale », e, quindi, alle conseguenze conclusive dipendenti dallo stesso ampliamento del dibattito.

Non deve meravigliare il fatto che l'abbia ampliata l'onorevole Gomez d'Ayala, firmatario di una delle proposte di legge: evidentemente il non farne nulla sarebbe veramente la soluzione peggiore perché si giungerebbe ovviamente al fatto — già previsto — che le parti si rivolgerebbero al giudice ordinario.

E allora una mancata decisione del Parlamento — determinata dal precipitare dei giorni che si sovrappone alla nostra volontà — non potrebbe che avere due significati, ambedue mortificanti: o una dichiarazione di incapacità a decidere — che sarebbe la peggiore e la più offensiva — ovvero una soluzione strana: quella di voler affidare il giudizio al giudice ordinario (cioè una decisione voluta da noi ma finora non espressa) il che

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

avrebbe veramente, sotto certi aspetti un significato peggiore del primo.

Per cui a me pare che stando così le cose, la limitazione alle poche cose essenziali che sono state dette mi pare sia anche per noi — in questa atmosfera che si è creata — doverosa.

CACCIATORE. Mi pare che siamo d'accordo di inserire il primo comma dell'articolo 1. Oggi si osserva il vecchio rito sommario.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il testo base avrei proposto anch'io — come faccio — ai colleghi della Commissione il testo Breganze che è, in fondo, il testo coordinato di tutti quanti gli altri testi presentati; e d'altro canto gli emendamenti finora presentati per la discussione il testo predisposto dal relatore Breganze:

Ritengo, quindi, per questi motivi, che la Commissione potrebbe adottare come base per la discussione il testo Breganze.

Se non vi sono osservazioni, così potrebbe rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

CACCIATORE. Rimane la questione dei giudizi pendenti dinanzi alla Cassazione.

PRESIDENTE. Proprio in questo momento si diceva col rappresentante del Governo che, ove la Commissione non dovesse essa stessa eliminare l'inconveniente, il giudizio passerebbe alla I Commissione (Affari costituzionali) e il Parlamento potrà provvedere nella prossima legislatura. Quando il problema giuridico si pone in certi termini diventa per ciò stesso un problema di ordine costituzionale.

GUERRIERI EMANUELE. Io credo che vi siano varie soluzioni nel nostro ordinamento. Mi sembra che l'articolo 353 del Codice di procedura civile — se non cito male — preveda che debba essere rinviata la causa al primo giudice quando venga dichiarata la nullità della sentenza emessa nel giudizio di primo grado.

In altre parole, se non affrontiamo e risolviamo il problema, può darsi che nella pratica si verifichi il caso che trovandosi una causa in appello, dal giudice di appello venga dichiarata la nullità della sentenza emanata dal giudice di primo grado. E allora? Sono d'accordo che il problema esiste e mi rendo conto delle sue conseguenze. Debbo rilevare tuttavia che il margine di tempo che abbiamo a disposizione è così breve che non ci consente di arrivare ad una soluzione migliore del problema.

BREGANZE, *Relatore*. Vorrei brevissimamente rispondere ad alcune delle osservazioni da più parti formulate, cominciando da quelle dell'onorevole Gomez d'Ayala.

Egli ha caldeggiato anzitutto che venga accolta la proposta di cui al primo comma dell'articolo 1 del testo da lui presentato; col quale — in sostanza — suggerisce che venga prorogato il termine indicato dalla legge 12 giugno 1962, n. 587. Io su questo e su altri punti mi ero espresso con qualche riserva, e più esattamente avevo condiviso l'opinione della XI Commissione (Agricoltura).

D'altra parte ho la convinzione che il termine indicato dalla proposta di legge Gomez d'Ayala non abbia carattere integrante; tuttavia, poiché dagli interventi degli onorevoli colleghi intervenuti da più parti è emersa la convinzione che il mio convincimento sia per lo meno opinabile — e non ritengo certo di essere infallibile — non ho difficoltà (stante le ragioni di urgenza) ad accettare la proposta Gomez d'Ayala — condivisa poi da altri — in modo che, salva la formulazione specifica, si chiarisca, nel provvedimento il concetto sostanziale che il collega ha perseguito.

Mi sembra tuttavia che, a leggere il parere della I Commissione, è un riguardo verso di noi espresso. Quindi, se non avessimo a richiedere il parere della I Commissione (Affari costituzionali), non mancheremmo ai doveri che ci vengono dal regolamento e non creeremmo uno strumento legislativo suscettibile di censura da parte della Camera o della Corte costituzionale.

Venendo agli altri punti, è stata fatta da più parti un'interessantissima discussione sui requisiti che dovrebbero essere richiesti agli esperti delle sezioni specializzate; e si è inserita l'interessante discussione sulla funzione che l'esperto deve avere e sulla possibilità del ritorno all'alveo generale del rito del lavoro, rinunciando alle sezioni specializzate. Sono sorte delle interessanti affermazioni, che meriterebbero di non trovarci alla fine della legislatura, ma di poterle trattare *ex professo*. Certo, in tesi e anche in fatto, sarei tentato di pensare che tutte le difficoltà verrebbero risolte qualora si rinunciasse a un giudice specializzato e si tornasse al giudice ordinario col rito del lavoro. In fondo siamo tutti convinti che il giudice ordinario col rito del lavoro è capace di superare in materia di lavoro tutte le difficoltà che sono molto più complesse di quelle in tema agrario; per cui, se vogliamo trarre lo spunto da questa proposta per tornare all'alveo ordinario, non

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

sarà una tragedia e non toglieremo giustizia a chi deve averla.

D'altra parte alcuni dei colleghi intervenuti hanno fatto presente che il titolo di studio richiesto creerebbe determinate limitazioni, soprattutto perché si avrebbero gravi difficoltà per trovare dei professionisti disposti ad accollarsi questo *munus publicum*. In fondo, per un giudizio come quello che sono chiamati molte volte a dare gli esperti non occorrono competenze particolarissime, ma sarebbe sufficiente ricorrere ai criteri ordinari previsti per le corti d'assise, contentandosi di un tipo di studi più generale. In fondo, se non riteniamo che per queste sezioni specializzate occorre una competenza specialissima di natura tecnica, si potrebbe far ricorso al giudice ordinario, il quale potrebbe nominare i consulenti tecnici, ai quali affiancare i consulenti di parte, risolvendo così col sistema ordinario tutte le controversie.

Quindi, se non ci fossero ragioni di urgenza e se non ritenessi che il rito attuale in sede agraria abbia il vantaggio della maggiore speditezza, sarei tentato, *re perpensa*, di chiedere che si torni all'alveo ordinario, attuando il rito del lavoro. Se, invece, si ritiene che per il sollecito espletamento delle controversie o perché l'inserimento degli esperti è più opportuno per la mutevole varietà in agricoltura, è necessario accertare l'idoneità di questi esperti attraverso gli albi professionali. Perché, se esperto deve essere, deve avere i requisiti che lo fanno esperto. Anche la I Commissione diceva al punto terzo « essere indispensabile il possesso da parte degli esperti di una particolare idoneità tecnica, dimostrata da uno specifico titolo di studio ». E, come primo requisito, la I Commissione ha fissato quello dell'appartenenza a un determinato albo o il possesso del titolo di studio che quell'albo professionale richiede.

Quindi ritengo che, se si debbono fare le sezioni specializzate, gli esperti debbono essere scelti tra i periti agrari o i dottori in materia agraria. Aggiungo che, siccome nella Carta costituzionale, là dove si ammettono le sezioni specializzate, si parla espressamente di componenti non togati idonei, l'idoneità deve essere specifica, non soltanto quella generica del buon padre di famiglia.

Chiudendo su questa parte, se restiamo nel punto di vista delle sezioni specializzate, io ai requisiti suggeriti dall'onorevole Sottosegretario Mannironi per gli esperti, tra cui quello di una certa età che garantisca la loro maggiore maturità, aggiungerei anche l'altro

di un certo periodo di iscrizione all'albo professionale; e ciò perché abbiano svolto quella sufficiente pratica e acquisito quella sufficiente esperienza, che li rendano maggiormente idonei alla funzione che vanno ad assumere.

Non mi nascondo poi che, come ha affermato la I Commissione, il metodo che dà la maggiore garanzia è quello del sorteggio.

Certo, tutto questo insieme di esigenze può rendere non facile la cosa; ma se, malgrado queste difficoltà, si ritiene di insistere sulla soluzione delle sezioni specializzate, anche per il desiderio di far presto, come l'ora parlamentare comporta, ritengo che sia necessario che gli esperti siano due effettivi e due supplenti e che la loro durata in carica sia di due anni; che si tratti di professionisti iscritti all'albo professionale delle categorie da determinarsi, che abbiano una determinata età di calendario e di iscrizione nell'albo; inoltre, allo scopo di facilitare la loro scelta concreta, che l'iscrizione venga attuata dall'ispettorato compartimentale o distrettuale sentite le organizzazioni di categoria e gli ordini o collegi professionali, affinché attraverso l'indicazione che viene fatta da altre fonti, il suggerimento dell'ispettorato possa essere più completo, più adeguato, più rispondente. Ho detto « suggerimento », perché è certo che non può al giudice o al presidente della corte d'appello indicarsi tassativamente una modestissima rosa di nomi, ma deve essere una rosa ampia, perché egli abbia adeguata possibilità di nominare gli esperti. Seguendo un diverso profilo, correremmo il rischio di essere in contrasto con la Corte Costituzionale.

Venendo da ultimo o, meglio, come penultimo punto, al concetto del merito, dico la verità: se fosse possibile e non incontratissimo difficoltà nemmeno al Senato, sarei lieto di accettare anche qui il criterio ordinario, perché almeno avremmo lo stesso sistema per tutti i tribunali. L'avvocato Breganze, infatti, dovendosi, per ipotesi, recare a difendere una persona a Padova o a Verona, trova che a Padova si agisce in un certo modo, portando tutte le fasi innanzi all'intero collegio composto dei sette, a Verona in un altro, soltanto venendo al collegio per la discussione. Mentre sarebbe opportuno che per un avvocato ci fosse criterio di uniformità, un unico criterio per tutti i fori in cui è chiamato a trattare.

Comunque, anche se ritenessimo che, per quella esigenza di fare il meno possibile, cui l'onorevole Scalfaro ha accennato, fosse più opportuno esperire il tentativo di concilia-



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

zione, non sarei favorevole al ricorso agli uffici provinciali del lavoro. E, questo, non perché questi ultimi non possano risolvere questioni utili e pregiudiziali, quanto perché ciò chiede un'attrezzatura complessa da parte degli stessi uffici del lavoro. E, inoltre, secondo noi è maggiore, come effetto, l'azione svolta davanti al Magistrato che non quella svolta davanti a un altro organo di magistratura.

Quindi, io riterrei che questo tentativo di conciliazione debba farsi alla prima udienza, dinanzi al giudice.

Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle cause oggi pendenti dinanzi alle nuove sezioni specializzate, io ritengo, pur con la mia limitatissima esperienza in materia costituzionale, che siano esatte le osservazioni dell'onorevole Scalfaro. Sta di fatto che la Carta costituzionale ritiene che qualora la Corte, emanazione di essa, stabilisce l'illegittimità di una norma, questa ha efficacia *ex nunc* e non già *ex tunc*. Per cui, secondo me, tutto quanto è stato fatto fino a quel momento è valido.

GOMEZ D'AYALA. Ma, il discorso sorge fra rapporto esaurito e problema non esaurito. È lì il problema!

BREGANZE, *Relatore*. Accetto la competenza di altri onorevoli colleghi di questa o dell'altra Camera. Mi sembra che se si tratta di un rapporto definito con sentenza passata in giudicato, delle due una: o, per essere intervenuta, in quel caso, una persona oggi non giudice, tutto è inutile, o, diversamente, se riteniamo che il principio dell'*ex nunc* abbia la preminenza, per me è valido quel che è stato compiuto, sia esso una prima fase, sia esso un intero grado o anche un'intera procedura.

Ripeto, è un punto di vista che porto alla loro considerazione, basato sulla dizione della Carta costituzionale che parla di efficacia e che fa pensare che tutto l'antecedente, sia definito o indefinito, in via di definizione, rimanga valido. Altrimenti, la Carta costituzionale sarebbe priva di contenuto!

E pensate, ad esempio — inutile fare esempi! — come tante altre cose potranno avere conseguenze di estrema gravità che, certo, il Legislatore non poteva volere, per l'opportunità di mantenere quel che validamente poteva essere mantenuto!

Quindi, riassumendo, mentre accetto, per le considerazioni fatte, la proposta Gomez D'Ayala che restringo al contenuto sostanziale del primo comma dell'articolo 1, per quanto, viceversa, concerne il Giudice cui at-

tribuire le controversie in via principale, sarei favorevole a mantenere la competenza delle sezioni specializzate. E riterrei di mantenere queste ultime con quella identità e idoneità indicate per i componenti, garanzia di età, di calendario e di iscrizione, con scelta fatta dal presidente della corte d'appello in albo speciale, su designazione, abbastanza ampia, fatta dai Consigli professionali, dall'Ispettorato compartimentale e dalle Associazioni sindacali di categoria.

Non occorre ripetere quanto già detto poco fa in tema di conciliazione nel settore del lavoro.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, cercherò di essere breve, considerando d'altra parte che tutto quanto è stato detto qui in sede di discussione generale agevola molto il resto del lavoro e ci faciliterà l'esame degli articoli.

Vorrei esprimere l'opinione del Governo su alcuni dei principali argomenti che sono afferenti a questa discussione, e che hanno un valore veramente sostanziale e determinante. Vorrei prima di tutto esprimere il mio pensiero circa la proposta presentata dall'onorevole Gomez d'Ayala ed altri sulla determinazione del termine entro il quale si dovrebbero fissare le tabelle dei canoni di affitto. Non è che io ne faccia una questione fondamentale ed essenziale. Ero e sono sempre del parere che questa legge che noi oggi dobbiamo approvare debba essere limitata soltanto alla questione delle sezioni specializzate. Sarei, quindi, del parere che ogni altra questione debba essere tralasciata o rimandata a sede più propria e più competente. Ad ogni modo, entrando nel merito di questa proposta, a me sembra che la preoccupazione manifestata dall'onorevole Gomez d'Ayala non abbia poi tutto quel fondamento e tutta quell'urgenza cui egli accenna. Per quanto riguarda l'articolo 3 della legge 587 si legge che per ciascuna provincia la commissione determina ogni due anni, almeno nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e del biennio successivo, le tabelle. Ora purtroppo l'annata agraria è già iniziata, anzi il suo inizio varia da regione a regione. In molte regioni, come è noto, l'inizio dell'annata agraria è fissato al 1° ottobre di ogni anno, tanto per fare un esempio.

GOMEZ D'AYALA. Quindi, andando al 31 marzo, ci troviamo con sei mesi di anticipo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se mai l'unico pericolo può essere rappresentato dal fatto che quelle tabelle

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

non siano state fissate entro nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

GOMEZ D'AYALA. È per questo che proponiamo la proroga del termine.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se vogliamo salvare le parti interessate da quella decadenza, potremmo anche fare questo, ma senza imporre tassativamente questo termine del 31 marzo alle commissioni per determinare le tabelle dei canoni.

GOMEZ D'AYALA. Se si può trovare un'altra formula adatta, nessuna difficoltà da parte nostra.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Entrando poi nel merito delle altre questioni, sono anche io d'accordo che la legge relativa da emanare dovrebbe essere una legge quanto mai semplice, proprio al fine di renderla rapidamente approvabile in questo scorcio di legislatura. Ritengo, pertanto che le proposte di legge presentate e dall'onorevole Breganze e dagli altri proponenti e dal Ministero stesso, possano essere convenientemente sfrondate. Per esempio, tanto per citare qualche caso, direi che è inutile parlare dell'obbligatorietà dell'esperienza di conciliazione in sede preliminare del rito, in quanto vi è il riferimento al decreto legislativo n. 639 del 10 agosto 1935, e già all'articolo 6 di detto decreto è previsto il tentativo di conciliazione. Mi sembrerebbe, quindi, inutile riparlare in questa sede.

GOMEZ D'AYALA. Ma nel testo presentato dall'onorevole Breganze non è richiamato.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nel mio testo è espressamente richiamato. Mi sembra dunque del tutto superfluo stabilirlo nuovamente nella legge.

PRESIDENTE. Quando sarà il momento potremo senz'altro togliere questa parte.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi sembra, inoltre, del tutto superfluo prescrivere che in sede di tribunale o di corte di appello sia possibile istituire altre sezioni. Questa è materia di carattere interno, alla quale può provvedere lo stesso giudice sulla base dei principi generali che regolano il nostro ordinamento giuridico.

CACCIATORE. Ma qui si tratta di sezioni specializzate.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche per le sezioni specializzate, per analogia, si può estendere il principio. Comunque, ho citato questo caso come uno degli esempi per cui la legge può essere sfrondata e ridotta al minimo. Riconosco anch'io che il timore sostanziale è quello che si riferisce alla nomina degli esperti. Se

dovessi esporre un parere del tutto personale, e non come rappresentante del Governo, io riterrei più pratico che si arrivasse al giudizio ordinario, eliminando le sezioni specializzate. Ma poiché alcune associazioni di categoria hanno la sensazione che le sezioni specializzate possano portare ad una più rapida attuazione della giustizia, lasciamo pure le cose come sono. Però il problema degli esperti resta sempre un problema molto delicato.

Nel testo che io avevo predisposto, e al quale volentieri rinuncio consentendo che sia preso per base il testo preparato dal relatore, nel testo da me predisposto, dunque, si era cercato di dare una fisionomia a questa funzione degli esperti. Mi sembra che siamo tutti d'accordo che gli esperti debbano essere prescelti, nominati o sorteggiati che siano, da un albo. E che questo albo debba essere formato dal Presidente della Corte d'appello, sia pure per delega, mi pare sia stato accettato dalla grande maggioranza. E un altro principio accettato per lo meno dalla grande maggioranza dei componenti la Commissione è quello che la tenuta dell'albo debba essere affidata al presidente della Corte d'appello.

Resta dunque da vedere soltanto, ed è certo il punto più delicato, quali sono o in che modo si devono richiedere o reperire o accertare i requisiti di idoneità di questi giudici. Ora la gran parte delle opinioni espresse durante questa discussione mi pare si sia orientata nel senso che l'esperienza e l'idoneità debba essere fornita soltanto da chi abbia dei titoli specifici di studio. E, quindi, ci si è fermati tutti sulla categoria dei laureati in agraria o dei periti agrari. Qualcuno ha proposto o vorrebbe proporre che siano inclusi anche i geometri. Io non avrei nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento, ma faccio presente che se si ammettono i geometri bisognerà ammettere anche gli ingegneri.

Comunque, poiché questo albo lo si vuole il più vasto possibile, non mi oppongo perché fra gli esperti siano inclusi anche i geometri, e gli ingegneri. Del resto in talune circoscrizioni di tribunale sono veramente pochissimi i laureati in agraria e i periti agrari, dato che in molte zone non esistono istituti tecnici agrari. È opportuno dunque estendere anche ai geometri e agli ingegneri, per dar modo al presidente della Corte d'appello di avere la necessaria libertà di scelta in un elenco di una certa consistenza per designare gli esperti destinati a far parte dei tribunali.

Perché, ripeto, se il numero di questi titolati dovesse essere, come a me consta, ridotto, si finirebbe per aver già preconstituito

l'esperto, il giudice e, quindi, come dicevo, la libertà di scelta verrebbe ad essere limitata.

Io sarei del parere che l'elenco di questi esperti sia pure diviso per circoscrizioni di Tribunale per i giudici di primo grado, debba esser fatto dal Primo Presidente della Corte d'appello. Il quale, per compilare tale elenco, può accettare tutte le proposte che gli vengono fatte sia dagli Ispettorati agrari sia dalle Camere di commercio e sia dalle organizzazioni sindacali.

L'importante è che il presidente che decide sulla iscrizione della persona proposta nell'elenco, sia in grado di accertare che questa persona proposta abbia tutti i requisiti che la legge che stiamo facendo prevede, cioè cittadinanza, titolo professionale, età di 30 anni, condotta morale specchiata, ecc. E, non comprendere fra questi requisiti l'iscrizione all'albo sociale, proprio perché si sa che esistono laureati in agraria i quali si occupano di aziende agrarie, proprie o non proprie, e che non sono iscritti in albi professionali. Ora, l'esperienza di costoro non può essere trascurata, e non si può dire che non abbiano titolo per essere inclusi negli elenchi degli esperti.

Quanto alla questione, delicatissima e, direi anzi, grave, che è stata prospettata circa la validità dei giudizi di primo grado eventualmente svoltisi sotto l'imperio della legge che dalla Corte costituzionale è stata annullata, io, pur ritenendo personalmente che gli atti espletati fino alla data della sentenza della Corte costituzionale debbano esser ritenuti validi, tuttavia, per maggiore tranquillità e del Governo e, credo, anche della stessa Commissione, penso sarebbe utile richiedere un parere alla I Commissione (Affari costituzionali). È una materia, direi, di sua esclusiva competenza. La medesima Commissione ha manifestato il desiderio di essere eventualmente interpellata, del resto, ove altre questioni si fossero affacciate!

Faccio questa proposta perché mi pare che, comunque noi oggi la discussione della legge in esame non la esauriamo. E, siccome, la riprenderemo martedì o mercoledì della settimana entrante, avremmo il tempo materiale per conoscere questo nuovo parere della I Commissione. Per nostra tranquillità, ripeto, e anche per eliminare la preoccupazione che l'esistenza di questa ipoteca, chiamiamola così, non abbia ad intralciare l'iter di questa legge che stiamo discutendo.

CACCIATORE. Mi domando se l'eccezione viene sollevata oggi in Corte di cassazione che cosa avviene!

GERMANI. Quest'ultimo argomento potrebbe, io penso, essere rinviato. Se fosse possibile procedere fin d'ora oltre, sarebbe meglio! I competenti uffici del Ministero della giustizia potrebbero venire incontro con opportuni suggerimenti, senza dover noi ricorrere ad un parere!

Penso, cioè, che potremmo procedere nell'esame di questa legge lasciando momentaneamente in sospenso questo ultimo argomento, per poi approfondirlo.

PRESIDENTE. Onorevole Germani, mi pare che lei proponga le due cose contemporaneamente. Ora, se il Governo insiste nella richiesta del parere della I Commissione (Affari costituzionali) sarà necessario attendere il responso di quella Commissione.

TRUZZI. Vorrei far presente che la I Commissione (Affari costituzionali) ha avuto il provvedimento per dare il suo parere e che lo ha dato. Quindi se dovessimo aspettare un altro parere, dubito che si possa riuscire a varare questa legge.

GOMEZ D'AYALA. Tanto più che siamo a posto con i termini e non siamo tenuti a farlo.

PRESIDENTE. Vi sono colleghi di ogni parte che sono addirittura del parere che il giudizio di primo grado è nullo. Mi pare impossibile andare avanti in queste condizioni, e mi sembra che sia proprio necessario chiedere questo parere alla I Commissione.

GOMEZ D'AYALA. Siamo d'accordo, purché non si chieda un nuovo parere ma solo un chiarimento.

GERMANI. Noi il parere lo abbiamo già avuto. Possiamo chiedere un chiarimento su questo punto.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono anch'io d'accordo. Possiamo chiedere un chiarimento, che non ci impegna.

TRUZZI. Io propongo intanto che si voti su tutti i punti sui quali non vi è dissenso.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il punto essenziale è quello degli esperti. Tutto il resto presenta difficoltà di dettaglio, superabili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo, con la riserva già espressa, all'esame degli articoli, prendendo come base del nostro esame lo schema di testo unificato predisposto dal relatore Breganze, col consenso del rappresentante del Governo.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

(Sezioni specializzate - Competenza).

« Le sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.

La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge ».

GOMEZ D'AYALA. Vi sarebbe l'articolo 1 della mia proposta, che varrebbe come emendamento.

PRESIDENTE. Potrà presentarlo in seguito come articolo aggiuntivo.

GOMEZ D'AYALA. Sono d'accordo in questo senso.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

## ART. 2.

(Composizione delle sezioni).

« La sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché dagli esperti nominati ai sensi della presente legge.

Ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, più sezioni specializzate.

Il collegio giudicante è composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti ».

All'articolo 2 vi è un emendamento dell'onorevole Cacciatore, che propone al terzo comma di inserire, dopo le parole « il collegio giudicante », le parole « di ciascuna sezione ».

CACCIATORE. Si tratta solo di un emendamento formale, di una precisazione.

BREGANZE, *Relatore*. Non avrei nessuna difficoltà, ma mi sembra che l'aggiunta appesantisca inutilmente la forma. Si tratta di una cosa evidente.

CACCIATORE. Va bene, non insisto. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 3. L'articolo 3 tratta della nomina degli esperti. La Commissione, nel suo insieme, è d'accordo di accantonare questo argomento. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame dell'articolo 3 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

## ART. 4.

(Durata in carica degli esperti).

« Salvo quanto previsto in via transitoria dall'ultimo comma dell'articolo precedente, gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.

Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga a mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso ».

BREGANZE, *Relatore*. Osservo che è necessario depennare la prima parte del primo comma, dove si fa riferimento all'articolo precedente. Prima di tutto perché non è stato ancora votato l'articolo 3 e, poi, perché era parso opportuno che, d'ora in poi, fossero attuate le sezioni secondo l'anno giudiziario, in modo da comporre integralmente le sezioni stesse, biennio per biennio.

Quindi, toglierei: « Salvo quanto previsto in via transitoria dall'ultimo comma dell'articolo precedente », perché non ha più ragione di essere.

Per quanto riguarda, poi, il secondo comma, riconosco che lo studio fatto dall'onorevole Sottosegretario era molto più preciso da un punto di vista tecnico.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare dicesse che, oltre agli esperti componenti effettivi, vengono nominati un pari numero di esperti supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi assenti!

GERMANI. Lo richiede anche la Corte costituzionale questo!

BREGANZE, *Relatore*. Era già inserito, secondo il mio testo, nel quarto comma dell'articolo 3. Per questo non lo si trova in questo articolo 4.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'ultimo comma dovrebbe essere questo: « Qualora nel corso del biennio venga a mancare, per morte o altra causa, taluno degli esperti supplenti, si provvede immediatamente alla sua sostituzione mediante la nomina con le stesse modalità di altro esperto il quale dura in carica sino alla scadenza di un biennio »!

GOMEZ D'AYALA. Rimarrebbe poi la esclusione, non la riconferma!

Si provvede alla sostituzione e, nei suoi confronti si applica tutta la legge!

Io credo che questa formulazione possa lasciare il dubbio che chi è nominato in sostituzione non possa essere riconfermato.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Lei potrebbe aver ragione se si omettesse di tener presente che, all'articolo 4 proposto dal ministero c'è il primo comma in cui si dice che gli esperti sono nominati per un biennio e alla scadenza di questo possono essere confermati. Ora, il trattamento o la posizione giuridica di colui che viene nominato in sostituzione di un assente è regolata sempre dalla norma generale fissata al primo comma.

GERMANI. La sua posizione giuridica sarà analoga a quella dell'erede!

ANDREUCCI. Possiamo anche togliere il riferimento all'articolo precedente, visto che siamo tutti d'accordo!

CACCIATORE. Oltre agli esperti componenti effettivi è nominato un pari numero di esperti supplenti. Fin qui siamo d'accordo. Ma, poi che significato ha l'espressione: « i quali sostituiscono i componenti effettivi assenti »?

Noi abbiamo la nomina semplicemente di due esperti. Ora, poiché la designazione riguarda un grande numero di effettivi, che cosa significa questo? Che, venuti meno i due effettivi noi ricorriamo ai supplenti! Ma, vi sono gli altri effettivi!

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Subentrano i supplenti!

CACCIATORE. Gli esperti si dividono in effettivi e supplenti. Questa è la distinzione al secondo comma. E siamo d'accordo. Ma, non è che, venendo meno un esperto effettivo subentra un esperto supplente!

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma i supplenti si nominano proprio per provvedere a sostituire gli effettivi quando sia il caso.

CACCIATORE. Vi è ampia possibilità di scelta tra i venti o trenta esperti designati. Due sono quelli che devono essere nominati.

GERMANI. La I Commissione (Affari costituzionali) ci dice che deve essere indispensabile la nomina degli esperti supplenti, che si propone debbano essere in numero pari a quelli effettivi.

CACCIATORE. Ma non vi è una distinzione tra effettivi e supplenti.

GOMEZ D'AYALA. Intanto faccio rilevare che stiamo discutendo sul testo Breganze, quindi non possiamo andare avanti o partire dalla formulazione del testo dell'onorevole Sottosegretario.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Siamo passati a questo testo solo perché il relatore Breganze ha detto che lo preferiva.

GOMEZ D'AYALA. Allora chiedo scusa, e ritiro l'osservazione. Per quanto riguarda la nomina, secondo me non possiamo decidere stamattina. Il parere che è stato espresso dalla I Commissione (Affari costituzionali) non si riferisce all'esigenza di avere un supplente, il quale supplente entrerebbe in funzione nell'eventualità di morte o di una qualsiasi ragione di impossibilità; ma si riferisce all'osservazione che è stata fatta dalla Corte Costituzionale che non è possibile avere — così come sono designati oggi gli esperti — un'astensione o una ricusazione. In questo senso concordo con Cacciatore. Dovremmo cioè dire: « Le sezioni sono costituite con la presenza di quattro esperti e decidono con due ». Cioè, entrano nel quadro della sezione quattro esperti, ma la sezione decide soltanto con due.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma chi sceglie fra i quattro esperti i due che decidono?

GOMEZ D'AYALA. Quale è la posizione dei supplenti? Quella di giudici di seconda categoria?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non capisco queste perplessità. Il supplente sostituisce l'effettivo quando questi viene a mancare per una qualsiasi causa, compresa la ricusazione. Sono due categorie, le quali, però, quando esercitano la loro funzione sono sul piede di parità, perché il giorno in cui il supplente si sostituisce all'effettivo, diventa egli stesso effettivo e, quindi, è giudice a tutti gli effetti.

GERMANI. Io sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Qui si tratta di nominare due giudici ordinari e due supplenti. Quando viene a mancare per qualunque ragione quello effettivo, è pronto quello supplente.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

GOMEZ D'AYALA. Non sono d'accordo che sia una questione di poca rilevanza, comunque non insisto.

GERMANI. Si verifica lo stesso nei Consigli comunali, per quanto riguarda gli assessori.

CACCIATORE. Ma gli assessori effettivi sono nominati in numero pari a quello delle cariche. Qui abbiamo invece venti esperti.

BREGANZE, *Relatore*. C'è un albo; non è che siano nominati venti esperti.

CACCIATORE. Ma qui si creano due categorie, due albi separati.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, se lo ritiene necessario, presenti un emendamento.

CACCIATORE. Io ho fatto un'osservazione per la chiarezza della legge. Potete accoglierla o non accoglierla, ma io non ne faccio una questione di principio.

PRESIDENTE. Me ne rendo conto, e per questo ho lasciato correre la conversazione, perché potesse appunto servire da chiarimento.

GOMEZ D'AYALA. Io proporrei un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 4, nel senso di aggiungere dopo le parole « possono essere confermati » le parole: « e ad essi si applicano le norme sull'ordinamento della magistratura ».

BREGANZE, *Relatore*. Signor Presidente, dato che l'articolo 4 suscita perplessità degne di ogni rispetto, tanto più che in qualche parte è collegato con l'articolo 3 che abbiamo accantonato, io rispettosamente la pregherei di accantonare anche l'articolo 4, e così pure il successivo articolo 5.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

## ART. 6.

(*Norme di procedura*).

« Fino a che non sia diversamente provvisto rimangono in vigore le norme di procedura attualmente previste per le controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge ».

SCALFARO. In questo articolo si dice che, fino a quando non si hanno nuove norme, restano valide quelle attuali che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

BREGANZE, *Relatore*. La prima parte l'ho redatta perché suona un invito a provvedere alla necessaria revisione. Cosa che hanno

richiesto categoricamente i magistrati! Comunque, riconosco valida l'osservazione.

SCALFARO. Ma, io temo che si faccia esattamente l'opposto! Non vorrei, cioè, si dovesse ritenere che, *tout-court*, si passa al rito ordinario!

GOMEZ D'AYALA. Se c'è qualche difficoltà o ripensamento da parte vostra perché non lo accantoniamo?

CACCIATORE. Secondo la Corte costituzionale è rimasta in vita quella parte della legge che riguardava la procedura!

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'articolo formulato dal Ministero è forse più chiaro e di maggiore efficacia.

SCALFARO. Ha lo stesso peccato!

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accantoniamolo!

SCALFARO. Al massimo si potrà studiare se dire: Rimangono in vigore...!

PRESIDENTE. Anche l'articolo 6, allora, viene accantonato.

Passiamo al successivo articolo 7. Ne do lettura:

## ART. 7.

(*Irrinunciabilità dell'incarico*).

« Ferme le norme del Codice di procedura civile in tema di astensione e di ricusazione, gli esperti non possono declinare l'incarico ad essi attribuito ».

Un emendamento del Relatore...

BREGANZE, *Relatore*. Rinuncio all'articolo 7!

PRESIDENTE. Allora l'articolo 7 s'intende ritirato dal proponente.

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

## ART. 8.

(*Tentativo di conciliazione*).

« Nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione; a tale scopo può anche esser disposto il differimento della trattazione stessa ».

Vi sono a questo articolo due emendamenti dell'onorevole Cacciatore. Egli propone al primo comma, dopo le parole « prima trattazione » di inserire le parole: « per la comparazione personale delle parti »; e propone, inoltre, di aggiungere il seguente secondo comma: « Se la conciliazione riesce si forma processo verbale, il quale acquista forza di titolo esecutivo ».

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si tratta di due norme di carattere generale. In particolare la prima è un presupposto.

SCALFARO. Non vorrei che la norma fosse interpretata in senso restrittivo, per cui la sola presenza eventuale degli avvocati, nell'impedimento delle parti, costituisca automaticamente motivo di rinvio. La comparizione delle parti è un principio previsto dal codice di procedura civile, e può essere disposta dal giudice in qualunque momento. Qui, invece, si è voluto dire che soltanto la prima udienza deve essere impostata in quel determinato modo, e solo in essa può essere redatto il verbale di conciliazione.

CACCIATORE. È sempre facoltativo. E, infatti, si dice: « a tale scopo può essere anche disposto il differimento della trattazione stessa ». Ed io specificherei che l'udienza di prima trattazione è quella per la comparizione personale delle parti. Ad ogni modo se non vi sembra opportuno, io non insisto. Ripeto che molti dei miei emendamenti li presento semplicemente per ottenere un chiarimento.

SCALFARO. D'accordo. Io intendevo, però, una cosa diversa, e mi spiego. Si dice che nella prima udienza dev'essere esperito il tentativo di conciliazione. Il desiderio mio è che questo tentativo sia proseguito anche dopo di questa udienza, possibilmente. Occorrerebbe, dunque, cambiare l'indicazione della prima udienza.

GOMEZ D'AYALA. Io propongo un emendamento aggiuntivo all'articolo 8, nel senso di aggiungere il seguente comma: « Nella stessa udienza l'istruttore, su richiesta di una delle parti, fissa il canone provvisorio ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A questo emendamento mi dichiaro contrario.

GERMANI. Mi dichiaro anch'io contrario.

GOMEZ D'AYALA. Si tratta di una cosa già prevista dalla legislazione vigente, anche se per essa è stabilita una procedura a parte.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. No, il giudice, almeno alla prima udienza, non ha alcun potere per farlo.

GOMEZ D'AYALA. Verremmo solo a dargli un potere che ha già, in merito alle tabelle.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non in questa forma, e con una procedura così sbrigativa.

GOMEZ D'AYALA. D'accordo. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti presentati, e non essendovene altri, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

## ART. 9.

(Indennità agli esperti).

« Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di lire ..... Per le missioni è dovuta una indennità in misura pari a quella preposta per gli impiegati dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione ».

Nell'articolo è lasciata in bianco la misura dell'indennizzo. Dovremo pertanto stabilirla.

BREGANZE, *Relatore*. Quando ho presentato il testo, non era ancora giunto il parere della V Commissione (Bilancio). Questo parere, per la verità, implicherebbe dei conteggi alquanto macchinosi, dovendosi calcolare il numero delle sezioni e il numero degli esperti. La mia convinzione, già espressa nella mia breve relazione, è che, essendo previsti nel bilancio dell'agricoltura 43 milioni per la spesa del funzionamento delle Commissioni provinciali, non ritengo che dovrebbero esserci difficoltà se ponessimo una cifra di 5 mila lire, come indicato nella proposta Gomez d'Ayala, che è la cifra più decorosa. Faccio presente che il capitolo suddetto dovrà durare poco tempo trovandoci noi alla fine dell'esercizio finanziario. Tenendo poi conto che il numero degli esperti è stato ridotto da quattro a due in tutte le sezioni, non dovremmo proprio avere timore che vi sia mancanza di capienza.

PRESIDENTE. Penso che la cifra di 5 mila lire proposta possa andar bene.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Credo che per essere del tutto tranquilli bisognerebbe lasciar ferma la indennità prevista dalla vecchia legge.

GOMEZ D'AYALA. Cioè 600 lire!

BREGANZE, *Relatore*. Non sarebbe una cifra decente.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare che attualmente sia di 3.000 lire, se non sbaglio.

ANDREUCCI. Allora possiamo benissimo portare l'indennità a 5 mila lire.

BREGANZE, *Relatore*. Appunto, la cifra di 5.000 lire non porta pregiudizio finanziario.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE. Comunque, su questo punto chiedo il parere del Governo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io temo che non ci sia la copertura. Mi sembra che c'è una norma di carattere generale che fissa delle indennità per la partecipazione a sedute di commissioni varie, ecc.

PRESIDENTE. Poiché il Governo evidentemente è in dubbio, e poiché si tratta di onere finanziario, se c'è un articolo che va accantonato, è proprio questo.

Pertanto l'articolo 9 è accantonato.

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

## ART. 10.

(Benefici tributari).

« Rimangono conservati i benefici tributari previsti, per i giudizi innanzi alle sezioni specializzate agrarie, dalle leggi vigenti ».

CACCIATORE. È superfluo!

BREGANZE, *Relatore*. Dubito sia superfluo. Ma, comunque...

CACCIATORE. Io indicherei una norma nuova: per quanto non previsto dalla presente legge, resta in vigore la precedente legge!

Perché vogliamo riconfermare questo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nell'articolo predisposto dal ministero sono indicate le diverse leggi.

PRESIDENTE. Per la verità, o sono indicate tutte le leggi, oppure...

BREGANZE, *Relatore*. Allora, con l'intesa che venga fatto un articolo di carattere generale, l'articolo 10 può essere accantonato.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo.

Passiamo al successivo articolo 11. Ne do lettura:

## ART. 11.

(Onere finanziario).

« Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ».

BREGANZE, *Relatore*. I colleghi della V Commissione (Bilancio), in quel parere particolare che hanno espresso, dicono: potete dare i danari che volete, purché restiate nei capitoli 25 e 26 del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Mi è stato anche fatto presente che è indifferente che i soldi si attingano dallo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia o da quello dell'agricoltura, purché si provveda con nota di variazione allo spostamento necessario. Però, parrebbe a me ovvio che, anche se il tributo è di natura agricola, farne carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, diventerebbe un assurdo!

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 11 per esaminare meglio la cosa.

Passiamo al successivo articolo 12 nel testo unificato predisposto dal Relatore. Ne do lettura:

## ART. 12.

(Entrata in vigore).

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Data l'ora tarda, il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,45.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI